CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

DELLA PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la formazione del Ruolo dei Curatori di Fallimenti e per la vigilanza sugli inscritti

CUNEO - TIPOGRAFIA PROVINCIALE N. MENZIO
Via Emanuele Filiberto, 12

1927

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

DELLA PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

per la formazione del Ruolo dei Curatori di Fallimenti e per la vigilanza sugli inscritti

CUNEO - TIPOGRAFIA PROVINCIALE N. MENZIO
Via Emanuele Filiberto, 12

IL MINISTRO

PER L' ECONOMIA NAZIONALE

Visto l' art. 3 del R. D. Legge 16 Giugno 1927, N. 1071 sugli Uffici ed i Consigli Provinciali dell' Economia;

Visto l' art. 715 del Codice di Commercio;

Vista la deliberazione 31 Ottobre 1927 della Camera di Commercio e Industria di Cuneo;

Sulla proposta del Commissario Straordinario della Camera di Commercio predetta;

DECRETA:

È approvato e reso esecutivo l' unito regolamento per la formazione del ruolo dei Curatori di fallimenti per la circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e Industria di Cuneo.

Roma, li 10 Novembre 1927 - VI.

p. IL MINISTRO
f.to BISI

REGOLAMENTO

per la

formazione del Ruolo dei Curatori di Fallimenti e per la vigilanza sugli inscritti

CAPO I.

Della formazione del Ruolo

Art. 1.

A termini dell'art. 715 del Codice di Commercio, dell'art. 3 lettera e) del Regio Decreto Legge 8 Maggio 1924, N. 750 e dell'art. 3 N. 20, della legge 18 Aprile 1926, N. 731, la Camera di Commercio e Industria di Cuneo forma, per ciascun Tribunale della propria circoscrizione, un Ruolo, che è rinnovato ogni triennio, delle persone più idonee, per capacità ed esperienza, all' ufficio di Curatori di fallimenti.

Art. 2.

Entro la seconda quindicina del mese di giugno dell'anno in cui scade il ruolo in corso, la Camera determina il numero massimo delle persone da inscrivere nel ruolo, dopo aver sentito il parere dei competenti Tribunali, e stabilisce i criteri preferenziali per la scelta dei più idonei all'ufficio di Curatore di fallimenti.

Entro la seconda quindicina del mese di luglio, con avviso affisso all'albo della Camera e inscritto nel foglio degli annunzi legali della Provincia e con comunicati ai giornali locali, invita tutti coloro che aspirano ad essere inscritti nel Ruolo a presentare alla Camera, non più tardi del 31 del successivo mese di agosto, la relativa domanda con gli atti e documenti richiesti all'art. 4.

La presentazione della domanda implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi con esso imposti. Questa disposizione è riprodotta nell'avviso di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

La Camera nomina ogni triennio una Commissione consultiva composta del suo Presidente che la presiede, e di sei membri di cui tre scelti nel proprio seno, fra i rappresentanti degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori e tre su designazione dell'Ufficio Provinciale delle Corporazioni Sindacali Fasciste fra gli aderenti alla Federazione dei Sindacati Fascisti delle professioni intellettuali.

Il Presidente della Camera può delegare ad un membro del Consiglio le funzioni assegnategli quale Presidente della Commissione.

La Commissione esercita le operazioni premilitari ed istruttorie per la formazione del Ruolo dei Curatori nei fallimenti, riferendone alla Camera a termini del presente regolamento.

È in facoltà della Commissione di invitare alla propria adunanza persone estranee ai suoi membri ed alla Camera, in grado di dare notizie sugli aspiranti, quali magistrati e rappresentanti di sindacati e di enti professionali a sensi della legge 3 aprile 1926 N. 563 sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e di organizzazioni economiche.

Le mansioni di segreteria per ogni compito della Commissione riguardante la formazione del ruolo sono affidate alla Segreteria della Camera.

Art. 4.

La domanda d'inscrizione nel ruolo, stesa su carta da bollo da L. 2 e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata entro il termine perentorio stabilito all'art. 2, e deve essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati ove provengano da Autorità amministrative e giudiziarie la cui giurisdizione non si estenda al distretto di competenza della Camera di Commercio ed Industria di Cuneo:

a) *ricevuta di deposito della tassa di L. 25 come diritto camerale per l'inscrizione nel Ruolo, la quale tassa verrà rimborsata in caso di mancata inscrizione;*

b) *certificato di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto 25 anni alla data della chiusura del termine per la presentazione della domanda;*

c) *certificato di cittadinanza italiana;*

d) *certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'articolo 45 del R. Decreto 5 Ottobre 1913 N. 1178, dal quale risulti che non esiste al nome dell'intestato alcuna decisione di cui all'art. 5 lettere* (a e b) *del presente regolamento;*

e) *certificato d'inscrizione del richiedente nel registro di popolazione stabile di uno dei Comuni compresi nel Distretto del Tribunale presso il quale è chiesta l'inscrizione;*

f) *certificato del Comune di cui alla precedente lettera* e) *attestante la buona condotta morale, civile e politica del richiedente;*

g) *certificato d'inscrizione del richiedente in uno degli Albi degli Avvocati, dei Procuratori, dei Dottori in scienze economiche e commerciali, dei Dottori in scienze sociali e politiche, dei Ragionieri collegiati a sensi della legge 15 luglio 1906 N. 307, dal quale risulti il possesso di uno studio proprio od associato;*

h) *tutti gli altri atti e documenti che il richiedente ritenga valevoli a meglio comprovare la maggiore sua idoneità all'Ufficio di Curatore.*

Sono considerati titoli di preferenza assoluta per la scelta, i documenti rilasciati e vistati dai competenti Sindacati professionali da cui risulti che l'instante non si trovi in condizione di dipendenza da Enti pubblici e da privati per rapporto stabile e preminente di impiego od altrimenti per vincoli di prestazioni che ne limitino le disponibilità dei mezzi e del tempo e che l'instante abbia atteso, almeno per un biennio, alla pratica delle amministrazioni fallimentari presso un Curatore di fallimenti.

Altro titolo di preferenza sarà a parità di merito costituito dalla condizione di mutilato ed invalido di guerra o per causa nazionale e di combattente.

Gli iscritti nel ruolo, che aspirano alla reinscrizione devono presentare la domanda con le stesse norme ed entro lo stesso termine stabilito per gli altri partecipanti. Sono dispensati dall'unire alla domanda i documenti di cui alle lettere *b)* ed *h)*.

I certificati di cui alle lettere *d), e), f), g)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di decorrenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di inscrizione.

Ogni aspirante deve dichiarare nella domanda che non è inscritto nel ruolo dei Curatori nei fallimenti formato da altra Camera di Commercio e Industria, e, in

caso contrario, deve impegnarsi, qualora la sua domanda sia accolta, ad ottenere la cancellazione dall'altro ruolo, a trasferire il suo domicilio generale in un Comune compreso nel distretto del Tribunale di inscrizione e a presentare i rispettivi certificati non oltre due mesi dalla data di approvazione del ruolo.

La nuova inscrizione si intenderà sospesa fino a che non sarà pervenuta la documentazione richiesta nel comma precedente.

Art. 5.

Non possono essere compresi nel ruolo:

a) *gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, ancorchè riabilitati, e tutti coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;*

b) *coloro che sono incorsi nelle sanzioni dell'art. 864 del Codice di Commercio ed in genere che hanno riportato condanne penali per delitto, quando anche la esecuzione della pena o la condanna siano state condonate od estinte per indulto, grazia od amnistia, ad eccezione dei reati di cui agli articoli dal 237 al 244 del Codice penale ed all'art. 1 del R. Decreto 22 Dicembre 1922 N. 1641;*

c) *coloro che risultino cancellati, per cause disciplinari, da un albo professionale o da un sindacato istituito dalla legge, di cui all'art. 4 lettera* g), *e coloro che siano soggetti a sospensione dall'esercizio della professione, per tutta la durata della sospensione stessa;*

d) *coloro che siano stati cancellati in precedenza dal ruolo, a termini dell'art. 17, lettere* c), d), e), *salvo liberatoria per il caso di inosservanza all'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 15, pronunciata dalla Camera a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, ad istanza dello interessato, prima che decorrano i termini utili per la presentazione delle domande;*

e) *coloro che sono inscritti nel ruolo dei Curatori nei fallimenti formato da altra Camera di Commercio e Industria, a meno che l'interessato non si impegni, in caso di accoglimento della domanda di ottenere la cancellazione dall'altro ruolo e di trasferire il suo domicilio in un Comune compreso nel Distretto della Camera di Commercio e Industria di Cuneo a norma dell'art. 4 comma 7.*

Art. 6.

Si considerano come non presentate, agli effetti dell'art. 7, comma 1:

a) *le domande inoltrate alla Camera fuori dei termini prefissi;*

b) *le domande sprovviste dei documenti e certificati di cui alle lettere da* a), *a* g), *dell'art. 4, ferma l'eccezione di cui al comma 3 dello stesso articolo, concernente le reinscrizioni; quelle che, ove ne siano fornite, non rispondano alle condizioni di legalità e quelle mancanti della dichiarazione di cui all'art. 4 comma 6;*

c) *le domande dalle quali risulti che il richiedente non possiede i requisiti richiesti all'art. 4, o che si trova in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 5.*

Art. 7.

Entro il mese di settembre il Presidente della Camera convoca la Commissione consultiva, di cui all'articolo 3, per il primo esame delle domande e per la compilazione dell'elenco degli aspiranti, con l'esclusione di quelli le cui domande devono considerarsi come non presentate a sensi dell'art. 6.

Il Presidente della Camera dà notizia del rigetto della domanda comunicandone i motivi, ad ogni singolo interessato, a mezzo di lettera raccomandata.

L'elenco deve contenere, per ogni aspirante, nome, cognome, paternità, data di nascita, domicilio, titolo di studio e professione. Esso deve essere redatto in ordine alfabetico per il Tribunale della circoscrizione, presso il quale è richiesta l'inscrizione.

Art. 8.

Non più tardi del 15 ottobre, l'elenco compilato a norma dell'articolo precedente è, a cura del Presidente della Camera, trasmesso ai Podestà dei Comuni appartenenti alla circoscrizione della Camera nei quali ha sede un Tribunale, per il parere di cui all'art. 715 del Codice di commercio, con l'avvertenza che non può tenersi conto delle risposte che pervengano alla Camera dopo il 31 ottobre.

Art. 9.

La Commissione consultiva provvede a richiedere le informazioni e ad esperire le indagini ed i controlli, ritenuti necessari, sugli aspiranti in genere, compresi nell'elenco, e intorno a quelli che chiedono di essere mantenuti nel ruolo da rinnovare.

A cura dell'Ufficio di segreteria alla Camera:

a) *è annotato per ogni aspirante, alla rispettiva posizione di domanda, l'elenco dei documenti di esercizio pratico presentati per provare l'idoneità all'inscrizione nel ruolo a sensi dell'art. 1, con menzione degli eventuali addebiti che risultino dai documenti allegati a carico dell'aspirante:*

b) *sono raccolti i pareri, le notizie, le risultanze degli accertamenti fatti dalla Commissione a norma del comma 1 del presente articolo.*

La commissione compila l'elenco delle persone che ritiene idonee ad essere inscritte nel ruolo, in base ai

criteri determinati dalla Camera a norma dell'art. 2, comma 1, e lo propone alla Camera stessa per la scelta dei più idonei a termini dell'art. 715 del Codice di commercio.

Art. 10.

Entro il mese di dicembre la Camera procede alla formazione del Ruolo.

Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza il Presidente trasmette ai singoli membri l'avviso di convocazione, insieme con una copia dell'elenco degli aspiranti, compilato a norma dell'art. 7.

Tale elenco il Presidente presenta in seduta pubblica, dando notizia delle domande escluse, perchè considerate come non presentate a termine dell'art. 6. Riferisce successivamente, in seduta privata in merito ai criteri di massima adottati, alle singole domande pervenute, alle informazioni assunte e agli accertamenti esperiti. Propone infine l'elenco delle persone ritenute idonee ad essere inscritte nel Ruolo, a mente dell'art. 9.

La Camera a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, forma il ruolo delle persone più idonee all'Ufficio di Curatore di fallimenti scegliendole nell'elenco proposto dalla Commissione nel numero massimo preventivamente fissato, a norma dell'art. 1. In caso di parità numerica di suffragi per aspiranti la cui inclusione ecceda il numero massimo previsto, procede sempre in seduta segreta ed a maggioranza assoluta di voti, per ballottaggio.

Art. 11.

Il Ruolo deve indicare, per ogni inscritto, nome, cognome, paternità, domicilio, titolo di studio e professionale e le date d'inscrizione nel Ruolo.

Gli inscritti sono distribuiti, per il competente Tribunale, nell'ordine alfabetico del loro cognome.

Art. 12.

Una copia del Ruolo, avente in calce la indicazione della data dell'adunanza in cui fu formato e la dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal Presidente e dal Segretario, è trasmessa dalla Camera ai competenti Tribunali non più tardi del 31 dicembre.

A cura della Camera sono comunicate ai Tribunali sopraindicati le inscrizioni condizionate, nel caso di cui all'art. 5 lettera *e)*, le inscrizioni definitive e le radiazioni deliberate a norma dell'art. 17 lettera *b)*.

Il Ruolo rimane affisso durante il triennio nei locali della Camera di Commercio e Industria ed è pubblicato nell'albo dei Comuni della circoscrizione sede di Tribunale.

Art. 13.

Nel triennio, durante il quale il Ruolo resta in vigore, possono essere formati Ruoli suppletivi, solo quando ne sia fatta richiesta dal competente Tribunale, motivata dall'insufficienza dell'elenco degli inscritti nel Ruolo in vigore.

Per la formazione dei Ruoli supplettivi si segue lo stesso procedimento stabilito negli articoli 1 a 12, salvo per quanto riguarda le date, le quali possono essere diverse, purchè sia mantenuta immutata la durata dei termini fissati per le successive fasi del procedimento, tranne che il Ministero dell'Economia Nazionale non ne consenta l'abbreviazione, su richiesta motivata della Camera.

Il Ruolo supplettivo si rinnova alla scadenza del triennio in corso al momento in cui è formato, contemporaneamente al Ruolo principale.

Della vigilanza sugli inscritti

Art. 14.

La Camera ha la vigilanza, durante il triennio, sulla conservazione del Ruolo, effettuando la radiazione degli inscritti ai quali vengano meno talune delle condizioni richieste per la inscrizione o la cui mancanza iniziale sia in seguito accertata, o che incorrano in taluno dei motivi elencati come causa d'esclusione o la cui esistenza sia in seguito rilevata, o infine, che nominati dal Tribunale all'Amministrazione di un fallimento, manchino all'osservanza dei loro doveri o all'adempimento degli obblighi verso la Camera, stabiliti nel presente regolamento.

Nell'esercizio dell'azione di vigilanza la Camera richiede l'intervento dei sindacati professionali competenti per categoria ai sensi dell'art. 12 del Regio Decreto 1 luglio 1926 N. 1130, per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, N. 563, ai quali dà notizia, a sua volta, dei provvedimenti presi a carico dei rispettivi inscritti.

Art. 15.

Ogni inscritto nel Ruolo al quale sia affidata una curatela fallimentare deve dare notizia alla Camera, entro cinque giorni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, della sua nomina a Curatore provvisorio; trasmettere per copia, entro quindici giorni dalla presentazione al Tribunale, la relazione di cui all'art. 756 del Codice di Commercio; comunicare, entro cinque giorni dalla dichiarazione del Tribunale, la sua nomina a Curatore definitivo o in sostituzione di altro precedentemente nominato.

Ogni inscritto nel Ruolo, nominato Curatore, deve, inoltre, trasmettere alla Camera, entro il termine obbligatorio, copia del prospetto periodico, di cui all'articolo 755 del Codice di Commercio, e riferire, a richiesta della Camera stessa, su qualsiasi notizia concernente la gestione e il procedimento fallimentare.

Deve altresì trasmettere una relazione intorno alla gestione esercitata ed ai risultati del fallimento, entro un mese dalla chiusura o dalla sospensione del procedimento, con decorrenza:

dalla data della sentenza di revoca del fallimento;

dalla data della sentenza che dichiara cessate le operazioni, per insufficenza di attivo;

dalla data del processo verbale di approvazione del rendiconto definitivo;

dalla data del processo verbale di rendiconto del Curatore al fallito, in caso di concordato;

dalla data della sentenza del Tribunale, con cui è rimesso al Pretore lo svolgimento della procedura.

Le trasmissioni e le comunicazioni di cui sopra devono essere fatte per lettera raccomandata.

La Camera può chiedere notizie e informazioni, sulle curatele esercitate, ai Curatori nominati fuori del Ruolo, nei casi preveduti dagli articoli 716 e 719 del Codice di Commercio.

Art. 16.

La Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, oltre allo svolgimento delle mansioni preliminari ed istruttorie per la formazione del Ruolo a sensi dello stesso articolo, provvede alla sorveglianza di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento, in rapporto con gli inscritti e i Curatori, riferendo alla Camera sui rilievi fatti e sulle risultanze delle indagini esperite, proponendo, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni comminate dell'art. 17.

La Segreteria, a mezzo dell'Ufficio Statistica, raccoglie le notizie e i dati concernenti gli adempimenti dei Curatori verso la Camera e l'andamento delle gestioni e delle procedure fallimentari, predisponendo il materiale degli studi statistici sui fallimenti dichiarati dal Tribunale competente.

Art. 17.

Sono cancellati dal Ruolo;

a) *gli inscritti i quali abbiano perduta la cittadinanza italiana o il domicilio nel distretto o l'inscrizione nell'albo professionale per una causa che non sia di indegnità a sensi dell'art. 4 lettera* g);

b) *gli inscritti i quali si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 5 come causa di esclusione dalla inscrizione:*

c) *gli inscritti, i quali nominati Curatori, abbiano rifiutato la nomina senza giustificati motivi.*

La rinunzia è giustificata in caso di impedimento all'esercizio dell'attività professionale per causa di grave malattia o di forzata lontananza dal distretto del Tribunale, o nel caso di astensione per rapporti di famiglia, per convivenza di affari od interessi con il fallito o con altri dei soggetti alla procedura fallimentare o per interesse proprio che la persona nominata abbia nel fallimento.

I motivi della rinunzia devono essere comprovati con i mezzi richiesti caso per caso dalla Camera nel corso delle indagini di cui all'art. 19;

d) *i Curatori inadempienti all'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 15;*

e) *i Curatori che si siano resi colpevoli di negligenza, imperizia, malversazione nell'esercizio di curatele, quando pure i fatti non siano contestati avanti al giudice ordinario o disciplinare.*

La Camera ha facoltà tuttavia di deliberare la cancellazione del Curatore per fatti commessi nell'esercizio di una gestione fallimentare, anche in pendenza di procedimento penale ordinario o disciplinare, per valutazioni proprie, in relazione ai fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale.

Art. 18.

Quando il motivo della cancellazione sia:

a) *la perdita della cittadinanza, o del domicilio generale nel distretto del Tribunale d'iscrizione, o dell'iscrizione all'albo professionale di cui all' art. 4, lettera* g), *per una causa che non sia di indegnità;*

b) *la inscrizione nel Ruolo dei Curatori nei fallimenti formato da altra Camera di Commercio e Industria, o la mancata presentazione dei certificati di cui all'art. 4 ultimo comma;*

c) *il mancato adempimento delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 15.*

L'interessato è invitato dalla Camera, a mezzo di lettera raccomandata, a dare chiarimenti o a trasmettere le sue giustificazioni, entro un termine non minore di dieci giorni dalla data dell'invito.

E' in facoltà della Camera di invitare l'interessato a comparire avanti la Commissione di cui all'art. 16, in un giorno determinato, entro un termine non minore di cinque giorni dalla data dell'invito.

La Commissione fa redigere processo verbale della comparizione, facendo pure constare la eventuale mancata risposta dell'interessato.

La Camera delibera la cancellazione in seduta privata e a maggioranza assoluta di voti.

Dell'avvenuta cancellazione è data notizia all'interessato con lettera raccomandata, richiamando il motivo della cancellazione, di cui al presente articolo.

Art. 19.

Quando il motivo della cancellazione sia:

a) *la cancellazione da un albo professionale, di cui all'art. 4, lettera* g, *comminata per pena disciplinare oppure la sospensione dall'esercizio della professione;*

b) *la violazione dei doveri inerenti alla funzione curatoria;*

c) *il rifiuto della nomina a Curatore;*

l'interessato è invitato dalla Camera, a mezzo di lettera raccomandata, a presentarsi personalmente alla Commissione di cui all'art. 16 in un giorno determinato, entro un termine non minore di dieci giorni dalla data dell'invito, per rendere conto degli addebiti imputatigli e della motivazione della pena inflittagli, e per dare tutti i chiarimenti e le giustificazioni che la Camera intenda richiedergli sulle cause della rinunzia o sulla gestione di cui si tratta.

L'invito può essere rinnovato una volta sola, con osservanza di termini uguali.

La Commissione fa redigere processo verbale della comparizione, facendo pure constatare la rinnovazione dell'invito e la eventuale mancata comparizione dell'interessato.

E' in facoltà della Commissione di sentire separatamente terze persone od enti per una più completa indagine.

La Camera, vista la relazione della Commissione, delibera della cancellazione, in seduta privata, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

Le deliberazioni della Camera per le cancellazioni di cui al presente articolo sono insindacabili.

Il presidente comunica all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, l'avvenuta cancellazione.

Art. 20.

Quando il motivo della cancellazione sia una delle cause di cui all'art. 5 lettera *a)* e *b)*, la Camera, preso atto del provvedimento giudiziario, delibera la cancellazione dal Ruolo in seduta privata, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, e ne dà comunicazione all'interessato a norma dell'art. 18.

Art. 21.

La Camera comunica, entro tre giorni dalla data della deliberazione, l'avvenuta cancellazione dal Ruolo al Presidente del competente Tribunale.

Art. 22.

La Camera delibera sull'istanza di cui all'art. 5, lettera *d)* comma 2, in seduta privata, a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

L'accoglimento dell'istanza ha per solo effetto la riammissione dell'interessato al procedimento per la formazione di nuovo Ruolo.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23.

Il presente regolamento, ottenuta l'approvazione del Ministero dell'Economia Nazionale, sarà pubblicato a cura della Camera di Commercio ed inviato al competente Tribunale ed ai Comuni di sua giurisdizione ed avrà effetto immediato.

Art. 24.

Durante il periodo dell'Amministrazione Commissariale, i tre membri camerali che compongono la Commissione di cui all'art. 3 saranno nominati dal Commissario Straordinario rispettivamente su designazione delle Federazioni Provinciali Fasciste degli Agricoltori, dei Commercianti, degli Industriali.

Art. 25.

Per la formazione del Ruolo 1928-1930 la durata dei termini è ridotta complessivamente a mesi due, con decorrenza dal giorno in cui è aperta la presentazione delle domande.

Per la formazione dello stesso Ruolo non ha valore la dispensa stabilita all'art. 4 per gli inscritti che aspirano alla riconferma, relativamente ai documenti di cui tratta il comma 4 dell'articolo stesso.

Dalla Camera di Commercio e Industria della Provincia di Cuneo, 31 Ottobre 1927 - Anno VI.

Il Commissario Straordinario
IMBERTI

Il Segretario
Giacomo Frisetti